



# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04/02/2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA	LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO	VIABILITÀ
		UFFICIO	VBL03
<b>CIP</b>	VBL03_20STR01.00		
<b>CUP</b>	- (1) J17H20001800003 (2) J17H20001810003 (3) J17H20001820003 (4) J17H20001830003;		
<b>CIG</b>	- 855252246C		
<b>Titolo dell'opera</b>	Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano (Zona 3 e Zona 5) - Biennio 2020-2021		
<b>Finanziamento</b>	per € 100.000,00 (1) Bilancio Provinciale per manutenzione strade provinciali		
	per € 80.000,00 (2) Bilancio Provinciale per completamento barriere e segnaletica stradale		
	per € 150.000,00 (3) Bilancio Provinciale per manutenzione strade Sarcidano		
	per € 80.000,00 (4) Bilancio Provinciale per completamento barriere e segnaletica stradale Sarcidano		
<b>Importo</b>	€ 1.540.000,00	di cui € 1.057.500,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 482.500,00 per somme a disposizione.	

**Oggetto** VBL03\_20STR01.00\_Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano (Zona 3 e Zona 5) - Biennio 2020-2021 e la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano e del Sarcidano; dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Medio Campidano; dei Lavori di manutenzione delle strade del Sarcidano e dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Sarcidano.

**Schema di contratto in forma di scrittura privata**

I sottoscritti signori:

- **Mammarella Mario** nato a Carbonia il giorno 24 giugno 1976 codice fiscale MMMRA 76H24 B745Y, residente per funzione a Carbonia nella sede dell'Ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici, nominato con decreto dell'Amministratore Straordinario in data 30/12/2019, n.26, in nome e per conto della "PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA", con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale P. IVA 90038150927, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante" o "Provincia del Sud Sardegna";
- **Giordano Fadda**, nato a San Gavino Monreale, il giorno 23/04/1979, codice fiscale FDDGDN79D23H856H, residente per facenti funzioni in S. Gavino M.le (SU), Viale Trieste n. 70 il quale interviene nella sua qualità di Titolare e quindi legale rappresentante dell'operatore economico:  
"Ing, Fadda Giordano" con sede legale in San Gavino Monreale (SU), viale Trieste n.70, C.F/P.I. "FDDGDN79D23H856H/03076360928", di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni

## PREMESSO CHE

La Provincia del Sud Sardegna intende procedere alla realizzazione dell'intervento ad oggetto:

**CIP:** VBL03\_20STR01.00 **1.Allegato D\_Schema contratto.doc**  
**Elaborato** Allegato D **Schema di contratto in forma di lettera commerciale**



- 1) Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano (Zona 3 e Zona 5) - Biennio 2020-2021;
- 2) Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano e del Sarcidano;
- 3) Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Medio Campidano;
- 4) Lavori di manutenzione delle strade del Sarcidano;
- 5) Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Sarcidano.

- Con determina del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici in data 21/12/2020, n.404, si è proceduto al conferimento dell'incarico di cui al successivo [Art. 1 - Oggetto del contratto](#), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.31, comma 8 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art.1, comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto;

- è stata acquisita la cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016, prestata definitiva mediante polizza fideiussoria n. 111233616 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 17/02/2021 dell'importo di euro **7.835,73**;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- la spesa complessiva trova copertura finanziaria nella seguente maniera:

Cap. 254520	per € 100.000,00	Bilancio Provinciale per manutenzione strade provinciali
Cap. 51128	per € 80.000,00	Bilancio Provinciale per completamento barriere e segnaletica stradale
Cap. 253581	per € 150.000,00	Bilancio Provinciale per manutenzione strade Sarcidano
Cap. 253583	per € 80.000,00	Bilancio Provinciale per completamento barriere e segnaletica stradale Sarcidano

## TUTTO CIÒ PREMESSO

si conferisce al professionista in indirizzo l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

### PARTE I – OGGETTO DELL'INCARICO

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto dell'incarico consiste nel servizio di ingegneria e architettura per [la Progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano \(Zona 3 e Zona 5\) - Biennio 2020-2021](#) e [la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano e del Sarcidano; dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Medio Campidano; dei Lavori di manutenzione delle strade del Sarcidano e dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Sarcidano.](#)

Più precisamente:

#### **Progetto dell'Accordo Quadro**

Il progetto dell'Accordo Quadro di cui all'art.54 del DLgs.50/2016 dovrà essere costituito da una relazione tecnico illustrativa, da un quadro economico, da un elenco prezzi unitari, da un capitolato speciale d'appalto e da uno schema di contratto per l'accordo quadro e da un capitolato speciale d'appalto e uno schema di contratto-tipo per i contratti discendenti.



Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni e le esigenze rappresentate dal Responsabile del Procedimento.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametrize nel calcolo della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all'art.23, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Il progetto dell'Accordo Quadro è assimilato al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art.17 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

### **Progetto di fattibilità tecnica ed economica**

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.17 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 .

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate e dalle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà elaborare, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametrize nel calcolo della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all'art.23, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

### **Progetto definitivo**

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.24 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.



### **Progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art.33 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrare nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

### **Direzione lavori, operativa e contabilità**

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo.

In particolare, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.50/2016.

L'incarico dovrà svolgersi conformemente a quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrare nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

Sono da considerarsi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi degli articoli 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In merito alle modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento generale approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Parte II Titolo IX, capi I e II, nonché impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento.

In merito alla direzione dei lavori, contabilità e misura delle opere, l'operatore economico dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

### **Art. 2 - Importo del contratto**

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui alla presente lettera commerciale, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016".



In allegato alla presente lettera commerciale, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa ([Allegato E](#)), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, parametrata al fine dell'individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del **24,50%** (**ventiquattro virgola cinquanta per cento**) così come proposto dall'incaricato ed accettato dalla Provincia dopo valutazione di congruità.

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell'art.13 della medesima, nella misura del **20,00 %** dell'onorario a percentuale (anch'esse verranno ridotte dello stesso sconto sopra specificato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo, ai sensi dell'art.10 della Legge 3 gennaio 1981, n.6, oltre all'IVA in vigore.

Con riferimento all'Allegato E), i compensi, in via presuntiva, sono determinati pertanto in complessive **€ 27.019,76** (euro **Ventisettemilazerodicinnove/76**) al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre CNPAIALP e IVA.

Gli importi sono così ripartiti tra la progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano (Zona 3 e Zona 5) - Biennio 2020-2021 e la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano e del Sarcidano; dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Medio Campidano; dei Lavori di manutenzione delle strade del Sarcidano e dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Sarcidano.

Progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali del Campidano e del Sarcidano (Zona 3 e Zona 5) - Biennio 2020-2021	€ 5.362,78	J17H20001800003
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano e del Sarcidano	€ 6.420,06	J17H20001800003
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Medio Campidano	€ 5.516,93	J17H20001810003
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori di manutenzione delle strade del Sarcidano	€ 8.491,45	J17H20001820003
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori di manutenzione e completamento della segnaletica e delle barriere del Sarcidano	€ 8.491,45	J17H20001830003

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Il corrispettivo è accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dall'offerta presentata.

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione delle prestazioni.



### **Art. 3 - Durata del contratto e termini di esecuzione delle prestazioni**

La durata del contratto è pari al tempo necessario per l'esecuzione del servizio di cui al [Art. 1 - Oggetto del contratto](#), secondo le modalità stabilite dalla presente lettera commerciale, decorrente dalla data di consegna del servizio a cura del Responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione degli atti di collaudo.

La consegna del servizio avverrà dopo l'adesione alla presente lettera di incarico, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L'Amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono definiti al successivo [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#).

### **Art. 4 - Coperture assicurative**

Ai sensi dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore economico incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Provincia potrebbe sopportare per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali, di cui all'art.106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera la Provincia dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art.106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n.50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui al [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#) ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

### **Art. 5 - Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio**

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera commerciale. Il servizio deve essere adempiuto attraverso le attività dettagliatamente indicate al [Art. 6 - Descrizione delle prestazioni](#).



## PARTE II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

### Art. 6 - Descrizione delle prestazioni

Per quanto attiene all'attività oggetto dell'incarico, l'Affidatario dovrà attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente e dovrà operare per il perseguimento delle prestazioni di cui ai successivi articoli.

#### Art. 6.1 - PROGETTAZIONE

L'operatore economico é obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di lavori pubblici, nonché alle verifiche di compatibilità urbanistica e normativa in senso esteso.

In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dal codice e dal relativo regolamento di attuazione; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Nella compilazione del progetto si dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Committente.

Al professionista incaricato della redazione della progettazione edile compete l'onere del coordinamento con tutti gli altri professionisti eventualmente incaricati di ulteriori progettazioni specialistiche.

Si precisa che le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale, ovvero in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

L'operatore economico nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Responsabile del procedimento, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Committente

#### Rilievi

L'operatore economico incaricato riceverà dall'Amministrazione Committente le tavole CAD che sono nella disponibilità della stazione appaltante; sarà suo onere verificare, anche avvalendosi di adeguata strumentazione, la correttezza dell'elaborato e delle misurazioni ivi riportate, nonché aggiornare il file di conseguenza. Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione nonché le eventuali attività di rilievo, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri saranno da considerarsi ricompresi nel compenso di cui al

[Art. 2 - Importo del contratto](#)

#### Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'operatore economico incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà presentare i relativi elaborati entro il termine stabilito al successivo [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è diretto a concretizzare i criteri informativi e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa dei lavori sia a fornire indicazione circa la necessità di ulteriori lavori non coperti dalla provvista finanziaria disponibile, affinché l'Amministrazione possa correttamente programmare eventuali futuri interventi con indice di priorità inferiore a quelli che si concretizzeranno con il presente progetto. Gli elaborati dovranno essere quelli previsti dalla vigente normativa.



Gli elaborati di progetto andranno presentati alla Provincia completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al successivo [Art. 7 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico](#).

Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà corrispondere alle eventuali prescrizioni espresse dagli Uffici competenti delle Amministrazioni ed Enti a vario titoli interessati dall'esecuzione dell'intervento e comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora per l'onerosità della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione Committente, ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo della progettazione successiva, essa avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'operatore economico. In tal caso, e sempre che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia stato giudicato attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato dall'Amministrazione Committente, competerà al Professionista il compenso stabilito per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, indicato nello schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, [Allegato E](#), senza nessuna altra maggiorazione, al netto del ribasso offerto, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale ed ogni spesa ed onere accessorio sostenuti dal Professionista in dipendenza della presente lettera commerciale.

Qualora il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentasse delle carenze, l'Amministrazione Committente ne richiederà l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezza da sanare. Se lo studio di fattibilità tecnica ed economica nonostante le integrazioni prodotte presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal responsabile del procedimento, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

### **Verifiche Urbanistiche**

E' preciso onere dell'operatore economico incaricato verificare che la propria progettazione sia conforme alle vigenti Norme Urbanistiche e regolamenti, nonché alle prescrizioni riguardanti i beni tutelati o le opere soggette a vincoli, siano esse normative, regolamentari o frutto di pareri della Soprintendenza ai beni culturali o di altri Enti a qualunque titolo preposti.

Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

### **Progetto definitivo**

L'operatore economico incaricato della redazione del progetto definitivo, dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione definitiva entro il termine stabilito al successivo [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#).

Il progetto definitivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

Gli elaborati di progetto andranno presentati alla Provincia completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al successivo [Art. 7 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico](#).

Il progetto definitivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Committente e degli altri organi competenti.

Qualora il progetto definitivo presentasse delle carenze, l'Amministrazione Committente dovrà richiederne l'integrazione al Professionista, specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se il progetto definitivo, nonostante le integrazioni prodotte,



presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dall'organo tecnico della Provincia, al professionista non sarà dovuto alcun compenso afferente questo livello di progettazione.

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dall'Amministrazione Committente, sono sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico incaricato.

Altri esemplari degli elaborati suddetti, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta da richiedere agli Enti competenti, verranno presentati dal Professionista su richiesta del Responsabile del Procedimento entro 10 giorni. L'operatore economico è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione Committente.

Il tecnico incaricato dovrà intrattenere i rapporti con gli Enti preposti mediante la promozione di incontri e riunioni e, qualora il Responsabile Unico del Procedimento non sia presente, dovrà renderlo edotto mediante la tempestiva presentazione dei verbali di riunione.

Il tecnico dovrà altresì proporre le forme procedurali più celeri al fine dell'ottenimento dei nulla osta necessari all'approvazione della fase progettuale definitiva e dare supporto all'Amministrazione nelle riunioni o conferenze propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Nel caso che l'Amministrazione Committente, per l'onerosità della spesa o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dare corso alla redazione del progetto esecutivo, può dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell'operatore economico.

In tal caso, e sempre che il progetto definitivo sia stato giudicato dall'Amministrazione Committente attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato, competerà al Professionista il compenso stabilito per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, indicato nello schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, [Allegato E](#), senza nessuna altra maggiorazione, al netto del ribasso offerto, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale ed ogni spesa ed onere accessorio sostenuti dal Professionista in dipendenza della presente lettera commerciale.

Tali attività si intenderanno completamente compensate con la liquidazione del compenso dovuto per la progettazione definitiva, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale dell'operatore economico in dipendenza della presente lettera commerciale.

### **Progetto esecutivo**

L'operatore economico incaricato della redazione del progetto esecutivo dovrà presentare detto progetto entro il termine stabilito al successivo [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#).

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati atti a definire completamente l'opera progettata.

A tal fine il progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, definiti in maniera da garantire l'appaltabilità dell'opera. Gli elaborati andranno presentati all'Amministrazione Committente completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al successivo [Art. 7 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico](#).

Il progetto esecutivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Committente e degli altri organi competenti.

Qualora il progetto esecutivo presentasse delle carenze, l'operatore economico dovrà apportare tutte le integrazioni necessarie, dovranno essere inoltre recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Committente prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 50/2016, senza perciò



sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Se il progetto esecutivo, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal responsabile del procedimento o dal dirigente tecnico dell'Amministrazione Committente, al professionista non sarà dovuto alcun compenso afferente questo livello di progettazione.

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dall'Amministrazione Committente, sono sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico incaricato. L'operatore economico è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione Committente

Qualora l'Amministrazione Committente intendesse affidare l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo, l'operatore economico è tenuto ad assistere l'Amministrazione, durante i lavori preparatori della gara d'appalto, dovrà inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari al Responsabile del Procedimento durante la fase di gara e supportare lo stesso durante la scelta del contraente.

Tali attività si intenderanno completamente compensate con la liquidazione del compenso dovuto per la progettazione esecutiva, senza alcuna maggiorazione di onorario.

#### **Art. 6.2 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

In esecuzione del presente incarico l'operatore economico si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle seguenti prescrizioni:

L'operatore economico assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui all'art.91 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre, in fase di progettazione preliminare le prime indicazioni e prescrizioni, nonché il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto.

L'operatore economico incaricato della redazione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà presentare tutti gli elaborati relativi al piano di sicurezza e coordinamento entro il termine stabilito al successivo [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#).

Gli elaborati andranno presentati all'Amministrazione Committente completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al successivo [Art. 7 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico](#).

Dovrà altresì essere effettuata l'esatta quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d'asta nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

L'operatore economico dovrà tener conto, nella progettazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fatto che i lavori si svolgeranno in contemporaneità con l'attività all'interno del fabbricato, consistente nell'attività didattica. L'organizzazione del lavoro dovrà essere programmata tenendo adeguatamente conto dell'obiettivo di minimizzare i disagi per l'utenza che fruisce del fabbricato, con la consapevolezza che le lavorazioni dovranno svolgersi in concomitanza con l'attività didattica.

L'ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.

#### **Art. 6.3 - DIREZIONE LAVORI, OPERATIVA E CONTABILITÀ**

La direzione lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.



In particolare, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.50/2016, conformemente a quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

In particolare il Direttore dei lavori:

- 1) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- 2) cura la consegna dei lavori;
- 3) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- 4) provvede alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016). L'operatore economico verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento;

Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- 1) procede alla verifica ed accettazione di materiali;
- 2) in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- 3) verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- 4) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- 5) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- 6) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- 7) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art.205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.



Nelle sue funzioni di controllo tecnico il direttore dei lavori provvede altresì «alla costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati» (art.101, comma 3, lett. b del D.Lgs. 50/2016). L'operatore economico dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Al professionista compete altresì curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori. Al Professionista compete di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. L'operatore economico dovrà pertanto classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire poi i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite al momento del loro accadimento e quindi devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Per contabilità si intende la rendicontazione contabile, con tutti gli atti presupposti e conseguenti, necessari alla valutazione consuntiva dell'intervento sotto il profilo economico. Sono compresi sia i lavori riferibili al contratto originario che quelli riferibili ad atti aggiuntivi o appendici contrattuali, perizie, adeguamenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni in danno, rifacimento, ripristini. Sono altresì comprese le prestazioni contabili relative ai lavori in economia, alle riserve e al contenzioso che abbia un contenuto riferibile alla misurazione o alla valutazione quantitativa o economica dei lavori, alle riduzioni di prezzo comunque motivate, a lavori extracontrattuali riconoscibili e a quant'altro abbia riflessi sui rapporti economici con l'impresa esecutrice sotto il profilo della quantità e della qualità delle lavorazioni. Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, l'operatore economico dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nel riguardi del direttore dei lavori. L'Amministrazione Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. L'operatore economico dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti dall'Amministrazione Committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del direttore dei lavori proporre al Responsabile Unico del Procedimento le comunicazioni per l'inizio dei lavori a enti o strutture pubbliche (ASL, sovrintendenza, ecc) e le varie richieste di disponibilità di aree e autorizzazioni. L'operatore economico dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) della presente lettera commerciale. L'operatore economico dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Procedimento.

L'operatore economico dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, ovvero l'operatore economico, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'operatore economico verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di



regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. In particolare l'operatore economico è tenuto alla compilazione di tutti i documenti amministrativi e contabili di competenza del Direttore dei Lavori e a presentare all'Amministrazione Committente periodiche relazioni, con cadenza almeno mensile, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi ed agli impegni autorizzati, di segnalare le inadempienze dell'impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l'ammontare economico raggiunto di produttività del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento dello stesso rispetto al cronoprogramma, le eventuali penali e/o premialità maturate. L'operatore economico dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti dall'Amministrazione Committente da norme cogenti, da disposizioni del soggetto finanziatore o derivanti da convenzioni con terzi e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice. Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione dovesse procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto per i lavori in oggetto, il direttore dei lavori è tenuto, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, a redigere tutti gli atti, relazioni e elaborati progettuali necessari al fine del rispetto della procedura di legge (stato di consistenza, relazioni di verifica, relazioni tecniche, progetto rimodulato per il successivo appalto, ecc). Verranno riconosciute ammissibili le sole spese sostenute per la copia degli elaborati previa presentazione di opportuna fattura. Prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara, il direttore dei lavori rilascia un certificato dal quali risulta l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale certificato è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, controlla la regolarità dell'esecuzione del contratto.

In caso di opere soggette a collaudo costituendo il direttore dei lavori:

- 1) fornisce al collaudatore i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
- 2) trasmette all'organo di collaudo, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, gli ordini di servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;
- 3) presenza alle visite di collaudo;
- 4) dà avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori del giorno fissato per la visita di collaudo;
- 5) firma i processi verbali della visita di collaudo;
- 6) accerta che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli dall'organo di collaudo e a tal fine rilascia apposita dichiarazione;
- 7) per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, rilascia il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo; il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, è confermato dal responsabile del procedimento;
- 8) in caso di prese in consegna anticipata (ossia prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio), unitamente al responsabile del procedimento, sottoscrive il verbale redatto dall'organo di collaudo relativo alla verifica dell'esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna.

### **Redazione delle perizie di variante e suppletive**

Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.



Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino.

Per la redazione delle Varianti del progetto in corso d'opera, regolarmente autorizzate, il compenso sarà determinato applicando le aliquote previste dal DM 17 giugno 2016, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. L'onorario così calcolato è da ritenersi onnicomprensivo e relativo a tutte le prestazioni da svolgere in virtù della variante, ivi comprese redazione degli elaborati, schemi di disciplinari e atti di sottomissione, autorizzazioni e pareri aggiuntivi e qualunque altro atto e onere accessorio

#### **Art. 6.4 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

In esecuzione del presente incarico l'operatore economico si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

L'operatore economico assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. L'operatore economico dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti o da necessità di esercizio imposte dal comando VVUU; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la "notifica preliminare" di cui all'art.99 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo dell'operatore economico disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. L'operatore economico dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) del presente disciplinare. L'operatore economico dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento; e nel caso agli enti territorialmente competenti; resta ferma la riserva dell'Amministrazione Committente nella persona del Responsabile Unico del Procedimento di segnalare all'Amministrazione Committente eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa). L'operatore economico dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.L.vo 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il RUP, l'operatore economico, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come



sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'operatore economico verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come imposto dalle norme vigenti dovrà altresì verificare la regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento.

L'operatore economico dovrà inviare al RUP una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica (almeno mensile), secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art.92, lettere e) ed f) del D.Lgs. n.81/2008, il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

L'operatore economico dovrà garantire il coordinamento con l'attività in svolgimento all'interno del fabbricato, consistente nell'attività didattica. L'organizzazione del lavoro dovrà essere programmata tenendo adeguatamente conto dell'obiettivo di minimizzare i disagi per l'utenza che fruisce del fabbricato, con la consapevolezza che le lavorazioni dovranno svolgersi in concomitanza con l'attività didattica.

L'operatore economico dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

L'operatore economico dovrà garantire, di concerto con il direttore dei lavori, il coordinamento con gli utenti del bene oggetto di intervento, nonché con gli operatori che hanno in carico il servizio di manutenzione e gestione del bene, al fine di programmare le attività coerentemente con l'uso, la gestione e manutenzione del bene oggetto di intervento.

#### **Art. 6.5 - VERIFICHE E COLLAUDI / REGOLARE ESECUZIONE**

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, l'idoneità dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire all'Amministrazione Provinciale il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la amministrazione ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se gli impianti e le attrezzature soddisfano determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova, atte ad appurare che gli impianti sono conformi alle normative specifiche e/o capitolati. L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini



della presa in consegna anticipata. Nel caso specifico il certificato di collaudo tecnico – amministrativo sarà sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione;

- verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature.

I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata. In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

Una volta acquisiti i documenti e il progetto delle opere in corso di realizzazione, il collaudatore effettua un primo sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato dei lavori e gli aspetti inerenti alla posa in opera e all'esecuzione delle varie lavorazioni, le principali conformità progettuali, l'andamento e la tempistica dei lavori. La convocazione per il sopralluogo sarà inviata al responsabile del procedimento, all'appaltatore, al direttore dei lavori che dovranno essere presenti alle operazioni della prima visita della quale sarà redatto un verbale sottoscritto dai soggetti su indicati.

Dopo il primo sopralluogo il collaudatore disporrà, in accordo con l'appaltatore un calendario dei successivi sopralluoghi (sempre alla presenza del direttore dei lavori) in cui verranno effettuati prelievi per verifiche di materiali, prove delle quali il collaudatore avrà cura di tenere una registrazione dettagliata attraverso verbali specifici nei quali sarà descritta dettagliatamente ogni fase delle operazioni. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con DPR 207/10 (parti ancora in vigore). Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

#### **Art. 7 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico**

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per La Provincia, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e su supporti elettronici:

- a) FATTIBILITA'      2 copie + supporto elettronico in formato standard;
- b) DEFINITIVO        2 copie + supporto elettronico in formato standard;
- c) ESECUTIVO        3 copie + supporto elettronico in formato standard.

In particolare il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare alla Provincia una copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati: rilievi e progetto; relazioni tecniche; elenco prezzi unitari; computi metrici estimativi; capitolati speciali.

- 1) Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere restituiti:
  - preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in questo formato);
  - in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).
- 2) Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti:
  - in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
- 3) Per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti:
  - in qualsiasi formato database di computo nazionali (preferibilmente compatibile con il programma Primus).

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui al [Art. 2 - Importo del contratto](#).



### **Art. 8 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali**

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, la Provincia verificherà ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici della Provincia. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi del [Art. 11 - Termine di consegna](#) e penale in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui al [Art. 11 - Termine di consegna](#) oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico.

### **Art. 9 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Provinciale**

L'Amministrazione Provinciale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Provinciale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri saranno da considerarsi ricompresi nel compenso di cui al [Art. 2 - Importo di contratto](#).

Il Committente s'impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

### **Art. 10 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico**

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al [Art. 6 - Descrizione delle prestazioni](#) e successivi, così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'operatore economico riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.



L'operatore economico si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Sono a carico dell'operatore economico gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'operatore economico è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'operatore economico è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. L'operatore economico è altresì tenuto al rispetto del Patto di Integrità.

**N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo alla Provincia.**

#### Art. 11 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA'	15 gg dalla data di consegna del servizio;
PROGETTO DEFINITIVO	30 gg dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto di fattibilità;
PROGETTO ESECUTIVO	15 gg dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto definitivo (ovvero contestualmente al progetto definitivo se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento);

La consegna del servizio avverrà dopo l'adesione alla presente lettera di incarico, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna in via d'urgenza del Servizio ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L'Amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso.

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% dell'importo previsto per la prestazione.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto al [Art. 22 - Risoluzione del contratto](#) della presente lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dalla Provincia.

#### Art. 12 - Modifica del contratto

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche possono riguardare sia l'aspetto qualitativo sia quello quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell'atto negoziale. In ogni caso le



modifiche alle originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalità perseguite dall'Amministrazione con l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico.

#### **Art. 12.1 - Opzione modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016**

Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle seguenti clausole e condizioni:

#### Natura delle eventuali modifiche e tipologia dei servizi

- Progettazione;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Direzione dei Lavori, Contabilità e Misura;

di lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade provinciali ricadenti nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro dei lavori.

#### Portata delle variazioni e importo delle eventuali lavorazioni aggiuntive

	Base d'asta	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Totale
Importo totale dei lavori	€ 35 787,67	€ -	€ 35 787,67

opzione modifica al contratto ex-art.106 c.1 lettera a) del DLgs.50/16	Totale inclusa opzione modifica ex-art.106 c.1 lettera a) del DLgs.50/16
€ 35 071,99	€ 70 859,66

Qualora l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'opzione di modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, l'operatore economico resta impegnato all'esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d'asta e ai prezzi unitari offerti, nei limiti massimi di importo di cui alla tabella riportata sopra.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.106 del DLgs.50/2016.

#### **Art. 13 - Sospensione del servizio**

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Affidatario.

Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del servizio.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il Responsabile Unico del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

**Art. 14 - Verifica del servizio da parte dell'Amministrazione**

L'Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il Responsabile Unico del Procedimento che svolgerà il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni della presente lettera commerciale di incarico. A tal fine vi sarà un costante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.

**Art. 15 - Modalità di pagamento del compenso professionale**

Il pagamento delle competenze di cui al precedente [Art. 2 - Importo del contratto](#) avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

	Parziali	Quota Manutenzione strade Medio Campidano	Quota Barriere e Segnaletica Medio Campidano	Quota Manutenzione strade Sarcidano	Quota Barriere e segnaletica Sarcidano	Quota Accordo Quadro Medio Campidano e Sarcidano	
PROGETTO DI FATTIBILITA'	15,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,64%	dalla data di approvazione del progetto di fattibilità;
PROGETTO DEFINITIVO	18,19%	4,04%	3,47%	5,34%	5,34%	0,00%	dalla data di approvazione del progetto definitivo;
PROGETTO ESECUTIVO	16,93%	3,76%	3,23%	4,97%	4,97%	0,00%	dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE	49,23%	10,93%	9,39%	14,46%	14,46%	0,00%	dalla data di approvazione del Collaudo provvisorio.

I compensi relativi alla progettazione, incluse le spettanze relative alla redazione dei piani di sicurezza, verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai termini riportati nella tabella di cui sopra.

I compensi relativi alla Direzione Lavori/Operativa e Contabilità dei lavori verranno corrisposti, entro 30 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice. La remunerazione della quota residua della Direzione Lavori/Operativa e Contabilità dei lavori avverrà ad avvenuta approvazione della contabilità finale da parte degli organi competenti. La remunerazione del Certificato di Regolare Esecuzione, contestualmente alla liquidazione della quota residua della Direzione Lavori/Operativa e Contabilità dei lavori.

Il titolo di spesa sarà intestato a [ING. GIORDANO FADDA](#), con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art.3 della Legge n.136/2010, esclusivamente sul conto corrente acceso presso l'Istituto [BANCA INTESASANPAOLO](#), Filiale di [S. Gavino M.le \(SU\)](#), identificato dal Codice IBAN [IT9110306943961100000001145](#).

E' delegato ad operare sul conto corrente dedicato [Giordano Fadda](#) nato a [S. Gavino M.le \(SU\)](#) il [23/04/1979](#) Codice fiscale [FDDGDN79D23H856H](#).

**Art. 16 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti**

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di incarico, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";



Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

**Art. 17 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Affidatario si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.

**Art. 18 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 19 - Oneri vari**

Il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto si potrà richiedere l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla Provincia. Sono a carico della Provincia le spese relative all'IVA ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

### **PARTE III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**Art. 20 - Cessione del Contratto - Subappalto**

E' fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. In caso di contravvenzione, la cessione è nulla. Ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è vietato inoltre il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

**Art. 21 - Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera**

L'affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali, è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Affidatario.

**Art. 22 - Risoluzione del contratto**

È vietato all'affidatario cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Ente per la risoluzione anticipata dello stesso.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.



Il contratto si intende risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- 1) Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara/presentazione del preventivo ed alla fase contrattuale; venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara/lettera di invito/richiesta di preventivo ai fini della qualificazione degli offerenti;
- 2) Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- 3) Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara/lettera di invito;
- 4) Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 5) Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- 6) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione operativa dei lavori;
- 7) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente [Art. 11 - Termine di consegna e penale](#);
- 8) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente [punto 1\)](#) l'affidatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva.

Il committente si riserva altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art.1453 o dell'art.1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario, con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

### **Art. 23 - Recesso**

L'Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

L'Affidatario espressamente, ora per allora, rinuncia a qualsivoglia ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.



Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

È fatto divieto all'affidatario di recedere dal contratto con il Committente.

#### **Art. 24 - Proprietà delle risultanze del servizio**

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

L'affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione si contestata all'Amministrazione, quest'ultima ne avviserà per iscritto l'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria e della notizia di contestazione. L'Affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

#### **Art. 25 - Obblighi di riservatezza**

L'affidatario s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza.

L'affidatario si impegna, altresì al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di tratta dati con sistemi automatici e manuali.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.



#### **Art. 26 - Corrispondenza**

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

#### **Art. 27 - Patto di integrità**

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012.

#### **Art. 28 - Incompatibilità**

Per l'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità a di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori..

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie e foro competente**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione della presente lettera commerciale, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Cagliari.

In pendenza della sentenza l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 30 - Elezione domicilio**

L'Affidatario agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la Provincia del Sud Sardegna con recapito in Carbonia, via Mazzini, 39.

#### **Art. 31 - Richiamo alle norme generali**

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, e del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

#### **Art. 32 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'operatore economico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

#### **Art. 33 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per i seguenti importi:



- 1) Contratto: € 96,00
- 2) Marche da bollo. € 16,00 n 7.

#### **Art. 34 - Firme**

Attraverso la sottoscrizione si attesta la piena conformità dell'atto alla propria volontà. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica consta di 2a (Ventiquattro) pagine fin qui e di 5 (cinque) righe della 25^ pagina.

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del DLgs. 7 marzo 2005, n.82, codice dell'Amministrazione digitale (CAD), all'ora indicata nel certificato di firma digitale.

L'operatore economico

(Giordano Fadda) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Mario Mammarella) firmato digitalmente